



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL PRESIDENTE

Fascina

24.02.92

004579

Frascati,

c/o Laboratori Nazionali di Frascati
Via E. Fermi 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

26 FEB 1992

LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI DELL'INFN	
26 FEB. 1992	
P. n.	192092

AI DIRETTORI DELLE UU.OO
AI DIRIGENTI DELL'A.C.

LOROSEDI

OGGETTO: art. 7 legge 30 dicembre 1991 n. 412.

Si comunica che, secondo quanto disposto dall' art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, il servizio militare, prestato prima dell'assunzione, valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge (30.01.87), nonchè quello prestato successivamente.

Rimane in vigore la precedente normativa per la valutazione del servizio militare prestato antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge.

QR

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL PRESIDENTE
(Prof. Nicola Cabibba)

N. Cabibba

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 - Art.20.

Riconoscimento del servizio militare.

1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.